



# COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 40

Data: 28/07/2021

**OGGETTO:**

**MODIFICHE REGOLAMENTO TARI - APPROVAZIONE -**

Il giorno 28 luglio 2021, alle ore 08.30 con modalità videoconferenza ai sensi dell'art.73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n.20, in data 29/03/2020, si riunisce il consiglio comunale, convocato in sessione Straordinaria.

Risultano all'appello nominale:

			Presenti	Assenti
1	GUGLIOTTI GIUSEPPE	Sindaco	X	
2	MASSARI GIANNA	Consigliere	X	
3	FEI SILVIO	Consigliere	X	
4	MELACCIO SARA	Consigliere	X	
5	PACINI ROBERTA	Consigliere	X	
6	PIERINI MARCO	Consigliere	X	
7	VAGHEGGINI ALESSANDRO	Consigliere	X	
8	VERZULLI FRANCESCO	Consigliere	X	
9	SIGNORINI SERENA	Consigliere	X	
10	GUERRINI MICHELA	Consigliere		X
11	GATTI IVANA	Consigliere		X
12	BONUCCI ROBERTO	Consigliere	X	
13	BALLERINI MICHELE	Consigliere		X
			10	3

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il segretario comunale, Dott. Luigi Frallicciardi, per le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000.

Sono presenti gli assessori esterni: Zalaffi, Balestri e Donati.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (I.MU.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... (omissis)....”*;

Visto in particolare il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a. abitazioni con unico occupante;
- b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e. fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448;

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

- l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno, d'intesa con il ministro dell'Economia, in data 13 gennaio 2021;

- l'art. 30 c. 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, che ha disposto: *«Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. ...omissis...»;*

- l'art. 3 c. 2 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, che ha previsto *«Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. ...omissis...»*

- il citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, che all' art. 30 c. 5 in via derogatoria ha disciplinato: *«Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. ...omissis...»;*

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- la nota prot. n. 24674 dell'11/11/2013 e la nota n. 4033 del 28/02/2014 con la quale la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso nota l'introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica attraverso il portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC;

- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 stabilisce:

*«comma 15 - A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*comma 15-bis. - Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*comma 15-ter. - A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ...omissis...»*

Attestato che le procedure previste dai suddetti c. 15 e c. 15-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 non risultano ancora implementate e pertanto non operative;

Visto che la delibera ARERA 443/2020 e s.m.i. determina sostanziali modifiche alle modalità di costruzione e alle procedure di predisposizione, validazione e approvazione del Piano Economico

Finanziario (PEF) del servizio rifiuti in conformità ai criteri del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

Visto che la delibera ARERA 444/2020 e s.m.i. prevede obblighi informativi e di trasparenza in merito allo svolgimento del servizio rifiuti;

Viste le modifiche operate al D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente – TUA) ad opera del D. Lgs. 116/2020;

Considerato che, in ragione delle incertezze applicative determinate dalle novità normative, è stato rilasciato un documento interpretativo da parte del MITE, registro in uscita nr. 0037259 del 12.04.2021, avente natura non vincolante ed esso stesso fonte di ulteriori dubbi e questioni interpretative, al momento non risolte;

Visto che il con il D.L. 41/2021 il Legislatore dettaglia tempistiche e modalità della prevista possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche, a partire dall'anno 2022;

Visto l'art. 1, c. 48 della L. 178/2020 che concede una riduzione di 2/3 della TARI per un'abitazione, non locata né concessa in comodato, posseduta da residenti all'estero che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

Visti i commi 816 e 847 dell'art. 1 L. 160/2019 che hanno escluso l'applicazione della TARI giornaliera (TARIG) in occasione delle occupazioni in aree mercatali;

Viste le nuove modalità di versamento/riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) individuate dal combinato disposto dell'art. 38-bis del D.L. 124/2019, del D.M. 1/7/2020 e del D.M. 2/10/2020;

Vista la necessità di inserire la facoltà regolamentare di potersi avvalere come alternativo sistema di riscossione, secondo le previsioni dell'art. 65 c. 2 D. Lgs. 217/2017, anche della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa);

Preso Atto della Deliberazione di C.C. n. 33 del 30/06/2021 con la quale era stato approvato il nuovo Regolamento TARI;

Considerato che il termine per l'approvazione dei Regolamenti e delle tariffe è stato ulteriormente prorogato al 31/07/2021 e che pertanto si ritiene opportuno apportare ulteriori modifiche al Regolamento comunale Tari in seguito a vari approfondimenti realizzati sulle casistiche presenti nel territorio comunale;

Ravvisata pertanto la necessità di adeguare e rettificare il vigente regolamento TARI di cui alla deliberazione C.C. n. 33 del 30/06/2021 e s.m.i. sia alle intervenute novità normative sia ai fini di una maggiore chiarezza espositiva e applicativa, così come rappresentato nei punti precedenti;

Ritenuto, pertanto opportuno procedere alle seguenti integrazioni e/o modifiche del vigente Regolamento TARI secondo il dettaglio sotto riportato:

- Art. 5 – comma 4 lettera a) nella grigia **abolite** ove presente le parole “artigianali” e/o “industriali” e **sostituito** con “Attività”.
- Art. 5 – comma 4 lettera k) **aggiunto alla fine del capoverso**: Rimangono invece soggetti uffici, servizi, corridoi, laboratori, magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, stanze di medicazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori di predetti locali e le eventuali aree esterne operative.

- Art. 5 – comma 5 lettera a) **eliminato**: “in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell’utenza che il locale risulti vuoto ed inutilizzato”.
- Art. 8 comma 7 lettera c) **eliminato**: “ salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell’utente”.
- Art. 13 comma 4) **aggiunto**: fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all’effettiva destinazione.
- Art. 13 comma 5) **eliminato**.
- Art. 17 comma 2) **aggiunto fine capoverso**: La percentuale di riduzione generata dal calcolo suddetto verrà arrotondata per eccesso a scaglioni multipli del 5% fino ad un massimo del 30% della parte variabile del tributo.
- Art. 19 comma 2) **eliminato** 40% e **sostituito** 60% della parte variabile del tributo.
- Art. 22 comma 1) lettere a) e b) **aggiunto** “della parte variabile del tributo”.
- Art. 23 **aggiunto** (in testata): riduzione della parte variabile della tassa.

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Siena;

Valutato dunque di modificare il vigente Regolamento TARI, esclusivamente nelle parti individuate secondo il dettaglio riportato nel punto precedente, modifiche che verranno pertanto recepite e evidenziato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto:

- il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto la deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 22.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023” e s.m.i.;

Considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000-TUEL, introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Responsabile del Settore Economico Finanziario/Tributi, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

**con voti favorevoli n. 9, astenuti n.1 (Bonucci), contrari n.0, espressi in modo palese**

## DELIBERA

1. la premessa, che si intende integralmente riportata, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), secondo il dettaglio sotto riportato, evidenziando e recependo tali modifiche nell'allegato alla presente deliberazione (allegato 1) che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - Art. 5 – comma 4 lettera a) nella grigia **abolite** ove presente le parole “artigianali” e/o “industriali” e **sostituito** con “Attività”.
  - Art. 5 – comma 4 lettera k) **aggiunto alla fine del capoverso**: Rimangono invece soggetti uffici, servizi, corridoi, laboratori, magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, stanze di medicazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori di predetti locali e le eventuali aree esterne operative.
  - Art. 5 – comma 5 lettera a) **eliminato**: “in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti vuoto ed inutilizzato”.
  - Art. 8 comma 7 lettera c) **eliminato**: “ salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente”.
  - Art. 13 comma 4) **aggiunto**: fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
  - Art. 13 comma 5) **eliminato**.
  - Art. 17 comma 2) **aggiunto fine capoverso**: La percentuale di riduzione generata dal calcolo suddetto verrà arrotondata per eccesso a scaglioni multipli del 5% fino ad un massimo del 30% della parte variabile del tributo.
  - Art. 19 comma 2) **eliminato** 40% e **sostituito** 60% della parte variabile del tributo.
  - Art. 22 comma 1) lettere a) e b) **aggiunto** “della parte variabile del tributo”.
  - Art. 23 **aggiunto** (in testata): riduzione della parte variabile della tassa.
3. di determinare che le modifiche proposte trovano efficacia a partire dal 01 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 53 comma 16 legge 388 del 2000;
4. di prendere atto che il nuovo regolamento, così come modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2021 sottolineando che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia TARI, e successive modifiche e integrazioni;
5. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
6. di trasmettere la presente deliberazione al servizio di segreteria e affari generali per la pubblicazione.

Indi con separata votazione **con voti favorevoli n. 9, astenuti n.1 (Bonucci), contrari n.0, espressi in modo palese**, delibera altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.





**COMUNE DI SOVICILLE**  
**PROVINCIA DI SIENA**

**PARERI DI REGOLARITA'**

**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale**

**Servizio SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI\TRIBUTI**

**OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO TARI - APPROVAZIONE -**

**Parere di regolarità tecnica:**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio  
Simonetta Biligiardi

**Parere di regolarità contabile:**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio  
Simonetta Biligiardi

**Dati relativi alla seduta**

Seduta del 28/07/2021 Deliberazione n. 40

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
GUGLIOTTI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all'Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi ( art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);
- diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione (art. 134, co. 3, del D.lgs 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n. 267/2000).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.*